

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 dicembre 2008 - Deliberazione N. 2067 - Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo – N. 12 - Sviluppo Economico – **Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socioeducativi per la prima infanzia. Provvedimenti.**

PREMESSO CHE:

- per effetto dell'art. 1, commi 1259 e 1260, della legge 296/06 (Legge Finanziaria 2007) le Regioni devono adottare un "*Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi*". Il Piano Straordinario messo a punto dal Governo, dalle Regioni e dai Comuni definisce la prima organica strategia di sviluppo di una rete integrata di servizi socioeducativi per la prima infanzia ovvero asili nido, servizi integrativi e servizi nei luoghi di lavoro;
- il Piano è finalizzato a favorire la creazione di una rete integrata, estesa, qualificata e differenziata, in tutto il territorio, di servizi socioeducativi per la prima infanzia, volti a promuovere il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno del ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura;
- per le finalità del Piano nella legge 296/06 (Legge Finanziaria 2007) è stato istituito un Fondo finanziario complessivamente pari a € 340.000.000,00 per il triennio 2007/2009, che è stato incrementato, in sede in sede di Conferenza Unificata del 14/02/08, di ulteriori € 106.462.000,00 per un volume complessivo di risorse nazionali pari a € 446.462.000,00;
- alla Regione Campania, in sede di Conferenza Unificata del 14/02/2008, sono stati attribuiti fondi nazionali pari a € 76.347.156,00 per l'adozione del Piano Straordinario che è condizione imprescindibile per l'erogazione delle risorse del Fondo;
- la Regione Campania, in funzione degli obiettivi fissati nel QSN, ai fini del potenziamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, si è impegnata a cofinanziare il Piano Straordinario con una quota pari a € 88.848.180,00.

CONSIDERATO CHE:

- la Legge 1044/71 regola l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato; essa è declinata a livello regionale dalle L.R. nn° 48/74 e 30/84, che disciplinano l'istituzione di asili nido e micro-nidi comunali, dettandone il sistema di finanziamento ai Comuni ed i requisiti strutturali e organizzativi;
- gli asili nido e micro-nidi aziendali sono regolamentati dalle leggi finanziarie 2002 (art. 70 legge 448/2001) e 2003 (art. 91 legge 289/2002), che istituiscono un fondo per i datori di lavoro pubblici e privati interessati ad attivare asili nido o micro-nidi presso le proprie sedi. La Conferenza Unificata del 15/04/03 fissa gli standard minimi organizzativi per i micro-nidi nei luoghi di lavoro, recepiti con apposite delibere regionali, ultima fra tutte la DGR 2300 del 29/12/07;
- i servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia sono definiti all'art. 5 della legge 285/97 come servizi non sostitutivi degli asili nido;
- i suddetti servizi socioeducativi per la prima infanzia hanno un ruolo strategico nella promozione di un evoluto modello di welfare inclusivo e nell'attuazione di politiche orientate al workfare;
- tale ruolo strategico dei servizi socio-educativi è emerso anche nel precedente ciclo di programmazione dove una buona pratica è stata rappresentata dall'attivazione del progetto sperimentale «Nidi di mamma»
- la valenza di tali servizi per la crescita socioeconomica della Regione richiede un adeguamento dell'offerta in un'ottica di qualificazione, differenziazione e diffusione dei servizi e delle strutture per la prima infanzia;
- stante la complessità del sistema da mettere in campo, risulteranno necessarie azioni trasversali di promozione, diffusione e sensibilizzazione da realizzarsi con organismi regionali;

DATO CHE:

- con la delibera CIPE n. 82/06 è stato dato avvio al meccanismo premiale noto come "*Obiettivi di servizio*" e consistente nell'assegnazione, alle regioni dell'Obiettivo Convergenza, di una quota parte della riserva generale del 30% delle risorse FAS attribuita per il periodo 2007-2013 al Mezzogiorno;
- uno degli Obiettivi di servizio è finalizzato a "*aumentare i servizi di cura alla persona alleggerendo*

i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro”, cui sono associati i target S04 (Diffusione dei servizi per la prima infanzia) ed S05 (Presenza in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia);

- con D.G.R. n. 658/08 la Regione Campania ha adottato gli indirizzi e le indicazioni finanziarie per avviare le attività tese al conseguimento dell'obiettivo di servizio del QSN 2007/2013 *“Aumentare i servizi di cura alla persona, alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro”*;
- l'adozione del Piano Straordinario di cui in premessa è condizione imprescindibile per l'erogazione delle risorse di cui alla Legge finanziaria 2007 e ss.mm.ii.;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, di dover:

1. approvare le *“Linee di indirizzo per l'attivazione dei servizi per la prima infanzia (0-36 mesi) nell'ottica della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro”*, allegate al presente atto quale sua parte integrale e sostanziale, finalizzate a favorire la creazione di una rete integrata, estesa, qualificata e differenziata, in tutto il territorio, di servizi socioeducativi per la prima infanzia, volti a promuovere il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno del ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura;
2. approvare il *“Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi”* della Regione Campania, allegato al presente atto quale sua parte integrale e sostanziale, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 1259 e 1260, della legge 296/06 e dei successivi provvedimenti adottati in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni;
3. dare atto che per l'attuazione del Piano saranno utilizzate le risorse ministeriali assegnate alla Regione Campania, pari complessivamente ad € 76.347.156,00, maggiorate di una quota di cofinanziamento regionale € 88.848.180,00, per ammontare complessivo di risorse finanziarie pari a **€ 165.195.336,00**;
4. stabilire che il riparto delle risorse previste quale quota di cofinanziamento provenga dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per un importo di € 4.800.000,00; dal Fondo Aree Sottoutilizzate per un importo di € 38.848.180,00; dal Fondo Strutturale FSE 2007-13 Asse II Occupabilità – Obiettivo specifico F, Obiettivo operativo *“Consolidare e diffondere gli strumenti di conciliazione ed i servizi per l'occupabilità e l'occupazione femminile”* (di competenza del Settore 01 dell'AGC 12) per un importo di € 20.000.000,00; dal Fondo Strutturale FESR 2007-13 Asse VI Sviluppo urbano e qualità della vita – Obiettivo operativo 6.3 *“Città solidali e scuole aperte”* per un importo di € 25.000.000,00 (nell'ambito delle risorse di competenza del Settore 01 dell'AGC 18);
5. prevedere che al dirigente del Settore 01 dell'AGC 18 sia attribuito il coordinamento delle attività, mentre al dirigente del Settore 01 dell'AGC 12, responsabile dell'obiettivo operativo del Fondo Strutturale FSE 2007-13 Asse II Occupabilità Ob. F, resti la titolarità dell'adozione degli atti di impegno e liquidazione a valere sul capitolo di spesa dell'obiettivo operativo di propria competenza;

VISTI:

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo dell' 11 luglio 2006 sulle disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- la D.G.R. n. 842 del 7 luglio 2005 di avvio del processo di programmazione delle politiche di coesione per il periodo 2007-2013;
- le D.G.R. n. 1921 del 9 novembre 2007 e n. 2 del 11 gennaio 2008, di approvazione dei PO FESR e FSE 2007/2013;
- la D.G.R. n. 1 del 11 gennaio 2008, di approvazione del PSR Campania 2007/2013;
- le D.G.R. n. 26 e 27 del 11 gennaio 2008, con cui sono stati stabiliti i riparti dei fondi FESR e FSE per ciascun asse e obiettivo operativo;
- la D.G.R. n. 278 del 8 febbraio 2008, di approvazione del *Piano Strategico Triennale Regionale per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e dei diritti per tutti*;
- la DGR n° 658 dell'11 aprile 2008 che adotta gli indirizzi e le indicazioni finanziarie per avviare le attività tese al conseguimento dell'obiettivo di servizio del QSN 2007/2013 *“Aumentare i servizi di cura alla persona, alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro”*;
- la D.G.R. n.62 del 07 marzo 2008 – PO FESR e FSE Designazione dei Dirigenti di Settore ai quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previsti dai singo-

- li obiettivi operativi del Programma”;
- la Legge 328/2000 e la L.R. n. 11/2007;
- la DGR n. 679 del 18/04/2007 di stabilizzazione del sistema di welfare;
- le leggi finanziarie n. 448/2001, 296/2006 e 244/2007;
- le LL.RR. n. 48/1974 e n. 30/1984 – Fondo per gli asili nido;
- la L.R. n. 11/91, “Ordinamento amministrativo della Regione Campania”;
- il parere dell’Autorità di Gestione del PO FSE 2007 -2013;
- il parere dell’Autorità di Gestione del PO FESR 2007 -2013;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1. di approvare le “*Linee di indirizzo per l’attivazione dei servizi per la prima infanzia (0-36 mesi) nell’ottica della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro*”, allegate al presente atto quale sua parte integrale e sostanziale, finalizzate a favorire la creazione di una rete integrata, estesa, qualificata e differenziata, in tutto il territorio, di servizi socioeducativi per la prima infanzia, volti a promuovere il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno del ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura;
2. di approvare il “*Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi*” della Regione Campania, allegato al presente atto quale sua parte integrale e sostanziale, redatto ai sensi dell’art. 1, commi 1259 e 1260, della legge 296/06 e dei successivi provvedimenti adottati in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni;
3. di dare atto che per l’attuazione del Piano saranno utilizzate le risorse ministeriali assegnate alla Regione Campania, pari complessivamente ad € 76.347.156,00, maggiorate di una quota di cofinanziamento regionale € 88.848.180,00, per ammontare complessivo di risorse finanziarie pari a **€165.195.336,00**;
4. di stabilire che il riparto delle risorse previste quale quota di cofinanziamento provenga dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per un importo di € 4.800.000,00; dal Fondo Aree Sottoutilizzate per un importo di € 38.848.180,00; dal Fondo Strutturale FSE 2007-13 Asse II Occupabilità – Obiettivo specifico F, Obiettivo operativo “*Consolidare e diffondere gli strumenti di conciliazione ed i servizi per l’occupabilità e l’occupazione femminile*” (di competenza del Settore 01 dell’AGC 12) per un importo di € 20.000.000,00; dal Fondo Strutturale FESR 2007-13 Asse VI Sviluppo urbano e qualità della vita – Obiettivo operativo 6.3 “*Città solidali e scuole aperte*” per un importo di € 25.000.000,00 (nell’ambito delle risorse di competenza del Settore 01 dell’AGC 18);
5. di stabilire che la realizzazione delle azioni di diffusione, promozione e sensibilizzazione relative al programma del Sistema Territoriale dei servizi Socio-Educativi sarà affidata ad organismi regionali entro i limiti di Euro 3.000.000;
6. di prevedere che al dirigente del Settore 01 dell’AGC 18 sia attribuito il coordinamento delle attività, mentre al dirigente del Settore 01 dell’AGC 12, responsabile dell’obiettivo operativo del Fondo Strutturale FSE 2007-13 Asse II Occupabilità Ob. F, resti la titolarità dell’adozione degli atti di impegno e liquidazione a valere sul capitolo di spesa dell’obiettivo operativo di propria competenza;
7. di inviare il presente provvedimento, per le rispettive competenze, ai Settori: Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio – Area 18 Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali - Stampa Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione del presente atto deliberativo, con allegati, ad avvenuta esecutività.

Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Bassolino



Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità

**PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI
SOCIOEDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
(art. 1, commi 1259 e 1260, Legge 296/06)**

1. Premessa

Nel Consiglio Europeo di Lisbona del 2000 è stato stabilito che, entro il 2010, va raggiunto un tasso di copertura territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia pari al 33%. Per il perseguimento di tale obiettivo il Governo italiano, con la Legge finanziaria 2007, ha stanziato risorse per la realizzazione di oltre 50.000 nuovi posti-servizio nel sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, stimando di giungere ad un tasso medio di presa in carico dell'utenza del 13.5%, contro l'attuale valore medio nazionale dell'11,4%¹, con un livello di copertura essenziale minima regionale di almeno il 6%.

Tale indirizzo ha trovato applicazione nella Conferenza Unificata Stato-Regioni del 26 settembre 2007 in cui è stato dato mandato alle Regioni di redigere ed attuare un "**Piano Straordinario per lo sviluppo dei servizi socioeducativi per la prima infanzia**" (di seguito Piano), finalizzato a... "favorire la creazione di una rete integrata, estesa, qualificata e differenziata (...) di servizi socioeducativi per la prima infanzia, volti a promuovere il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno del ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura".


2. Obiettivi del Piano

La Regione Campania, nell'assumere gli obiettivi fissati dall'Intesa del 26 settembre 2007, con l'adozione del **Piano Straordinario per lo sviluppo dei servizi socioeducativi per la prima infanzia** si pone i seguenti obiettivi:


- incrementare il numero di posti dei servizi socio-educativi destinati alla prima infanzia;
- differenziare l'offerta di servizi in relazione alle specifiche esigenze delle famiglie e dei territori;
- garantire una diffusione omogenea dei servizi sul territorio regionale;
- assicurare standard qualitativi dei servizi.

Concorre, inoltre, al raggiungimento degli obiettivi fissati nel QSN 2007 – 2013 riguardanti "l'aumento dei servizi di cura alla persona" in quanto le azioni programmatiche del Piano favoriscono il perseguimento dei target fissati dagli indicatori S04 ed S05 in ordine alla diffusione dei servizi per l'infanzia ed alla presa in carico dell'utenza.

Gli Obiettivi di Servizio e gli Indicatori S04 – S05


OBIETTIVI DI SERVIZIO	INDICATORI	SITUAZIONE
<p>Aumentare i servizi di cura alla persona, alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro</p>	<p>Indicatore S.04</p> <p>Diffusione dei servizi per l'infanzia: percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione</p> <p>Target: Aumentare la percentuale al 35%</p>	 <p>Percentuale di comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asili nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione</p> <p>Target al 2013 per le regioni del Mezzogiorno = 35%</p> <p>Valore Campania: 30,5% - anno 2004. 39,2% - anno 2005.</p> <p>Fonte ISTAT - Indagine censuaria sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni</p>

¹ dati ISTAT del 2004



3. Il contesto regionale

L' "Indagine censuaria sugli interventi e i servizi sociali dei comuni" – ISTAT, 2005, riporta un sistema dell'offerta di servizi socioeducativi per la prima infanzia sottodimensionato in termini di copertura geografica e di capacità di presa in carico dell'utenza.



Le variabili analizzate nell'indagine ISTAT costituiscono un indicatore utile per misurare le *policy* attuate in materia di servizi essenziali, ma soprattutto per definire lo "sforzo" delle amministrazioni nel garantire livelli minimi di qualità della vita.

Il raffronto tra le rilevazioni 2004 e 2005, evidenziano per la Campania due dati contrastanti. L'aumento del 25% degli utenti presi in carico (2.028 nel 2004 contro i 2.543 del 2005), è corrisposto ad una riduzione di spesa di oltre il 40% (€ 12.813.724 del 2004 ai € 7.121.495 del 2005).

Inoltre la quota di partecipazione economica degli utenti è una delle più basse d'Italia.

Tavola 24 – Gli asili nido⁽¹⁾ : utenti, spesa, compartecipazione degli utenti e valori medi per utente, per regione e ripartizione geografica – Anno 2005 – ISTAT

REGIONE E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA	Utenti ⁽²⁾	Spesa	Compartecipazione degli utenti	Spesa pubblica e degli utenti	Percentuale di compartecipazione sulla spesa	Valori medi per utente	
						Spesa media per utente	Compartecipazione media degli utenti
Piemonte	11.552	72.111.559	19.490.492	91.602.051	21,3	6.242,3	1.687,2
Valle d'Aosta	984	5.042.101	2.193.390	7.235.491	30,3	5.124,1	2.229,1
Lombardia	31.799	159.797.549	57.773.469	217.571.018	26,6	5.025,2	1.816,8
Trentino - Alto Adige	2.586	22.194.419	5.998.552	28.192.971	21,3	8.582,5	2.319,6
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>571</i>	<i>5.576.000</i>	<i>0</i>	<i>5.576.000</i>	<i>0,0</i>	<i>9.765,3</i>	<i>0,0</i>
<i>Trento</i>	<i>2.015</i>	<i>16.618.419</i>	<i>5.998.552</i>	<i>22.616.971</i>	<i>26,5</i>	<i>8.247,4</i>	<i>2.976,9</i>
Veneto	11.100	54.324.380	13.325.364	67.649.744	19,7	4.894,1	1.200,5
Friuli - Venezia Giulia	2.583	15.195.405	3.467.998	18.663.403	18,6	5.882,9	1.342,6
Liguria	4.000	14.233.000	3.889.256	18.122.256	21,5	3.558,3	972,3
Emilia - Romagna	26.193	152.057.687	39.978.723	192.036.410	20,8	5.805,3	1.526,3
Toscana	15.484	79.750.627	19.596.381	99.347.008	19,7	5.150,5	1.265,6
Umbria	2.447	16.563.968	3.194.200	19.758.168	16,2	6.769,1	1.305,4
Marche	5.180	22.815.657	7.481.216	30.296.873	24,7	4.404,6	1.444,3
Lazio	13.419	173.059.114	17.136.190	190.195.304	9,0	12.896,6	1.277,0
Abruzzo	2.060	10.145.540	1.678.130	11.823.670	14,2	4.925,0	814,6
Molise	299	1.199.312	245.211	1.444.523	17,0	4.011,1	820,1
Campania	2.543	6.396.195	725.300	7.121.495	10,2	2.515,2	285,2
Puglia	4.027	15.322.812	1.859.972	17.182.784	10,8	3.805,0	461,9
Basilicata	848	3.217.190	657.192	3.874.382	17,0	3.793,9	775,0
Calabria	831	2.837.594	212.389	3.049.983	7,0	3.414,7	255,6
Sicilia	9.283	58.010.619	4.846.543	62.857.162	7,7	6.249,1	522,1
Sardegna	2.892	15.543.739	2.718.906	18.262.645	14,9	5.374,7	940,1
Nord-ovest	48.335	251.184.209	83.346.607	334.530.816	24,9	5.196,7	1.724,4
Nord-est	42.462	243.771.891	62.770.637	306.542.528	20,5	5.740,9	1.478,3
Centro	36.530	292.189.366	47.407.987	339.597.353	14,0	7.998,6	1.297,8
Sud	10.608	39.118.643	5.378.194	44.496.837	12,1	3.687,7	507,0
Isole	12.175	73.554.358	7.565.449	81.119.807	9,3	6.041,4	621,4
ITALIA	150.110	899.818.467	206.468.874	1.106.287.341	18,7	5.994,4	1.375,5

⁽¹⁾ Questa voce comprende sia le strutture che le rette per gli asilo nido.

⁽²⁾ Bambini iscritti al 31/05/2005.

La mancata razionalizzazione della spesa può discendere in larga misura dalla scarsa integrazione tra l'offerta pubblico – privato, fattore che incide sulla diversificazione del set di servizi offerti, sulla capacità di presa in carico.

Le criticità strutturali del sistema campano vengono messe ben in evidenza dalle rilevazioni censuarie dell'ISTAT relative a:

- asili nido comunali avviati/utenti serviti;
- servizi integrativi attivati/utenti serviti.

Come si evince dai dati ISTAT 2004 e 2005, la situazione in Campania ha subito una significativa impennata dal 2004 al 2005, raggiungendo una copertura geografica del 39% con un incremento degli asili nido pari al 120% e dei servizi integrativi e/o innovativi per l'infanzia intorno al 16%.

Tab. 1 - Servizi all'infanzia erogati dai comuni campani – Anno 2004

Tipologia di servizio all'infanzia	Comuni coperti dal servizio		N. utenti presi in carico	Percentuale di utenti presi in carico sul totale della media di pop. 0-3 anni (192.442)	N° bambini per struttura sul totale della media di pop. 0-3 anni (192.442)
	Valori assoluti	Valori percentuali			
Asili nido comunali	46	8.3%	2.028	1.1%	4183,5
Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia	135	24.5%	1.321	0.7%	1425,5
TOTALE	181²	32.8%	3.349³	1.7%⁴	1063,2

Fonte: ns. elaborazione da "Indagine censuaria sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni, 2004" - ISTAT

Tab. 2 - Servizi all'infanzia erogati dai comuni campani – Anno 2005

Tipologia di servizio all'infanzia	Comuni coperti dal servizio		N. utenti presi in carico	Percentuale di utenti presi in carico sul totale della media di pop. 0-3 anni (192.329)	N° bambini per struttura sul totale della media di pop. 0-3 anni (192.329)
	Valori assoluti	Valori percentuali			
Asili nido comunali	101	18.3%	2.543	1.3%	1904,3
Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia	156	28.3%	1.395	0.7%	1232,9
TOTALE	257⁵	46.6%	3.938⁶	2.1%⁷	748,4

Fonte: ns. elaborazione da "Indagine censuaria sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni, 2005" - ISTAT

A tale crescita strutturale, tuttavia, non ha corrisposto un'altrettanta adeguata capacità di presa in carico dell'utenza che, di contro, nel 2005 è cresciuta di solo 18 punti percentuali rispetto all'anno precedente, con un andamento discontinuo ed altalenante nel tempo; per ogni struttura esistente, infatti, risultano circa 750 potenziali fruitori.

² I comuni che nel 2004 hanno attivato almeno un servizio sono complessivamente 168 pari al 30.5% dei comuni della Regione Campania.


³ Gli utenti validi per il calcolo dell'indicatore con il 70% dell'utenza in asili nido ammontano per il 2004 a 2.897 unità.

⁴ Il valore ponderato della presa in carico (che tiene conto del 70% dei bambini in asili nido) è al 2004 dell'1.5%.

⁵ I comuni che nel 2005 hanno attivato almeno un servizio sono complessivamente 216 pari al 39.2% dei comuni della Regione Campania.

⁶ Gli utenti validi per il calcolo dell'indicatore con il 70% dell'utenza in asili nido ammontano per il 2005 a 3.633 unità.

⁷ Il valore ponderato della presa in carico (che tiene conto del 70% dei bambini in asili nido) è al 2005 dell'1.9%.



I valori riportati potrebbero crescere sensibilmente se si sommassero agli interventi già realizzati sul territorio regionale, nel triennio 2004-07 con le risorse nazionali ed i Fondi Strutturali e l'offerta di servizi integrativi ed innovativi del privato sociale, che non sono rientrati nella rilevazione del Sistema Statistico Nazionale.

Tra gli interventi più organici e di maggiore rilievo occorre citare "le Sezioni Primavera" - finanziate dall'Accordo di Conferenza Unificata Stato, Regioni, Province e Comuni del 14 giugno 2007 - ed i "Servizi di Conciliazione" - attivati dai Piani Sociali di Zona di cui alla Legge 328/2000, a valere sulla Misura 3.14 del POR Campania 2000 – 2006.

Le "Sezioni Primavera", per i bambini dai 2 ai 3 anni, sono un servizio educativo sperimentale che integra l'offerta degli asili nido e della scuola dell'infanzia; la loro attivazione sul territorio ha contribuito ad innalzare il tasso di copertura geografica dei servizi all'infanzia e la percentuale di presa in carico.

I "Servizi di Conciliazione", invece, sono stati attivati in forma sperimentale con la Misura 3.14 del POR Campania 2000-2006 e, considerato il loro positivo riscontro, si ipotizza il loro ri-finanziamento nella programmazione 2007/2013.

Tab. 3 – Servizi sperimentali attivati in Regione Campania – Anni 2004/07

Tipologia di servizi	N. di Comuni interessati	Numero di bambini presi in carico (val. potenziale)
Sezioni Primavera attivate ⁸	75 (e 167 sezioni attivate)	3.340
Servizi di conciliazione attivati dai PSZ ⁹	12	665

Nonostante gli sforzi avviati nell'ultimo biennio i punti di debolezza, riscontrabili dall'analisi del sistema campano dell'offerta di servizi socioeducativi per l'infanzia, restano individuabili in:

1. una limitata capacità ricettiva delle strutture pubbliche per l'infanzia.
2. una sperequazione nella distribuzione territoriale dei servizi, a scapito soprattutto dei centri minori e rurali, contro l'elevata concentrazione dell'offerta nelle città capoluogo;

⁸ Fonte: Accordo di Conferenza Unificata del 14 giugno 2007 (Approvato il 3 agosto 2007 dal Gruppo nazionale)

⁹ Si tratta prevalentemente di servizi socioeducativi per la prima infanzia, servizi ponte per le vacanze estive, ludoteche / ludobus, babysitting, babysitting assistenza domiciliare per l'infanzia, micronidi, nidi d'infanzia e nidi di quartiere finanziati con le risorse della Misura 3.14 del POR Campania 2000-06.

3. la scarsa flessibilità e diversificazione dei servizi esistenti, in relazione alle mutate esigenze di conciliazione, soprattutto della famiglie monoparentali e/o con madri lavoratrici;
4. la necessità di intervenire non solo sugli aspetti quantitativi dell'offerta, ma anche sulla qualità delle strutture e dei servizi erogati, mediante l'attivazione di procedure di accreditamento/autorizzazione e la proceduralizzazione di carte dei servizi.

4. Azioni e modalità di intervento

La definizione delle azioni del Piano parte dall'assunto che oggi i servizi educativi per la prima infanzia debbano comprendere, oltre al nido, un'offerta estremamente diversificata, caratterizzata da opportunità educative e ludiche differenziate, da tipologie e modalità di fruizione flessibili, che possano garantire la formazione dei bambini e la conciliazione dei tempi e delle responsabilità genitoriali.

Al fine di offrire un quadro preciso di riferimento alle famiglie, per consentire loro di scegliere tra più opzioni possibili, in rapporto alle diverse esigenze di cura ed educazione dei figli, in una logica di qualità delle risposte, la Regione Campania ha adottato le **“Linee di indirizzo per l’attivazione dei servizi per la prima infanzia (0-3 anni) nell’ottica di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro”**, le quali sistematizzano i servizi per l’infanzia diversamente caratterizzati sul territorio regionale, raggruppandoli per tipologie omogenee, che sono le seguenti:

- asili nido comunali;
- asili nido e micro-nidi aziendali;
- servizi integrativi;
- sezioni primavera;
- servizi sperimentali;
- servizi ricreativi per la prima infanzia.

Le linee di indirizzo vogliono anche individuare un sistema di regole esplicite per tutti i soggetti pubblici e privati interessati a sviluppare e gestire servizi per la prima infanzia e quindi, in ultimo, concorrere all'innalzamento degli standard qualitativi di erogazione dei servizi.

D'altra parte, il tema della qualità dei servizi è stato già affrontato dalla Regione nella proposta di Piano di Azione redatto ai fini del Programma – Premialità Obiettivi di Servizio di cui alla delibera CIPE n. 82/06, documento nel quale una delle azioni previste è appunto l'*Accreditamento delle strutture private per i servizi all'infanzia* – attualmente ancora non presente in regione – che consentirà, nel breve periodo, di ampliare al privato ed al privato sociale l'offerta di servizi/strutture pubbliche che risultano assenti o scarsamente presenti sul territorio di riferimento.

Di tali previsioni si è tenuto conto nell'elaborazione del presente Piano, nel pieno rispetto di quanto richiesto alle Regioni all'articolo 1, comma 2, dell'Intesa promossa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 26 settembre 2007, a proposito della necessità che i servizi previsti nel Piano si attengano *“...ai requisiti di qualità definiti mediante procedure di autorizzazione e/o accreditamento disciplinate ai sensi delle normative regionali e locali”*.

In rispetto alle Linee di indirizzo sopra citate, il presente Piano insiste da un lato sugli asili nido e micro-nidi comunali e aziendali, dall'altro sui servizi integrativi e sperimentali.

Il documento interviene su tre ambiti:

- potenziamento dell'offerta pubblica tradizionale di servizi per l'infanzia;
- integrazione del sistema pubblico/privato;
- differenziazione e qualificazione dell'offerta complessiva,

che si traducono praticamente nelle seguenti azioni:

1. Accreditamento di servizi all'infanzia e acquisto posti/servizio
2. Contributi per la costruzione, la ristrutturazione, l'arredamento e la gestione di strutture per l'infanzia (asili nido comunali e micro-nidi aziendali)
3. Differenziazione dell'offerta attraverso la creazione di servizi integrativi e innovativi, anche a carattere sperimentale

Le azioni, giova ribadirlo, sono coerenti e sostengono la realizzazione del “Programma – Premialità Obiettivi di Servizio” a valere sulle risorse FAS 2007/2013 (vedasi delibera CIPE n. 82/06), al quale la Regione Campania partecipa per il raggiungimento dei target S04 ed S05.

1. Accreditamento di servizi all'infanzia e acquisto posti/servizio

La centralità dell'intervento pubblico nella definizione delle strategie di medio periodo e degli strumenti di *governance* del *welfare* locale deve trovare il proprio completamento in sistema dell'offerta integrata pubblico/privato, in grado di garantire elevati standard qualitativi e sostenibilità economico – finanziaria delle prestazioni.

Pertanto, attraverso la messa in rete, accanto ai servizi a titolarità pubblica, di ulteriori servizi (asili nido, micro-nidi, servizi integrativi e sperimentali) autorizzati, di cui sono titolari e gestori soggetti privati, si mira ad espandere l'offerta, con un sistema di garanzia della qualità educativa che al tempo stesso, consenta pluralità e diversificazione dell'offerta.

La presente azione prevede il trasferimento di risorse ai comuni singoli ed associati, i quali, attraverso la stipula di rapporti convenzionali con i servizi privati autorizzati e accreditati attivi sul territorio di riferimento, possono acquistare posti – servizio da utilizzare per l'assorbimento delle liste di attesa comunali, laddove esistenti, ovvero in generale per l'erogazione del servizio alla comunità.

Parallela all'erogazione delle risorse è l'attivazione del meccanismo dell'autorizzazione/accreditamento dei servizi per la prima infanzia – attualmente ancora non presente – che avverrà a livello comunale.

La logica dell'azione sta nell'innalzamento della qualità dei servizi privati e nell'attivazione del principio di sussidiarietà tra l'offerta pubblica e quella privata.

Il meccanismo dell'accREDITAMENTO/autorizzazione consentirà, nel breve periodo, di ampliare al privato ed al privato sociale l'offerta di servizi/strutture pubbliche che risultano assenti o scarsamente presenti sul territorio di riferimento.

Il ricorso all'acquisto di quote di posti/servizio rappresenta, inoltre, l'occasione per promuovere, sostenere e regolamentare i servizi socio educativi integrativi ed innovativi che non si sostituiscono, ma si pongono in rapporto di complementarietà con le strutture esistenti sul territorio.

Riguardo la modalità di erogazione delle risorse, è ipotizzabile tanto il sistema dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali, quanto la stipula di protocolli di intesa con soggetti privilegiati, quali ad esempio le Città Medie (Comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti) e i Piani Sociali di Zona di cui alla Legge 328/2000.

Condizione imprescindibile per l'erogazione delle risorse è il rispetto, da parte dei Comuni, del sistema regionale di autorizzazione/accreditamento delle strutture private operanti sul proprio territorio.

2. Contributi per la costruzione, la ristrutturazione, l'arredamento e la gestione di strutture per l'infanzia (asili nido comunali e micro-nidi aziendali)

La normativa nazionale sugli asili nido, legge n° 1044/71, disciplina l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato. Essa è declinata a livello regionale dalle L.R. nn° 48/74 e 30/84, che disciplinano l'istituzione di asili nido e micro-nidi comunali, dettandone sia il sistema di finanziamento ai Comuni, sia i requisiti strutturali e organizzativi.

Sul versante pubblico/privato, invece, per gli asili nido e micro-nidi aziendali si fa riferimento alle leggi finanziarie 2002 (art. 70 legge 448/2001) e 2003 (art. 91 legge 289/2002), le quali istituiscono un fondo per i datori di lavoro pubblici e privati che intendono aprire un asilo nido o micro-nido presso la propria sede. La legge finanziaria 2002, in particolare, rimanda alla Conferenza Unificata del 15/04/03 la fissazione di standard minimi organizzativi per i micro-nidi nei luoghi di lavoro, requisiti recepiti successivamente con apposite delibere regionali, ultima fra tutte la DGR 2300 del 29/12/07.

L'azione mira ad aumentare il numero di nidi d'infanzia e micro-nidi, sia pubblici che presso i luoghi di lavoro, nonché a migliorarne la loro diffusione sul territoriale regionale, attraverso la realizzazione di nuove strutture (in particolare nei comuni presso i quali il servizio non è presente) o l'ampliamento di quelle già esistenti.

Le risorse a ciò destinate, in particolare, andranno a finanziare enti pubblici e privati per le seguenti attività:

- a) costruzione di nuove strutture;
- b) completamento delle opere in corso di esecuzione;
- c) ristrutturazione di immobili;

- d) arredamento di immobili;
- e) gestione di strutture già funzionanti.

Alla luce dell'esperienza passata, sarà data priorità ad interventi di avvio o completamento di strutture già esistenti, attraverso interventi di ampliamento, ristrutturazione, gestione, ecc.. La costruzione di nuovi edifici sarà prevista prioritariamente nei territori privi di strutture al fine di aumentare il numero di Comuni in cui è presente almeno un servizio per l'infanzia.

Infine, ulteriore discriminante potrebbe essere il vincolo, per i finanziamenti alle strutture già operanti, di dimostrare un incremento netto dei posti disponibili non inferiore al 25%.

Riguardo la modalità di erogazione delle risorse, è ipotizzabile tanto il sistema dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali, quanto la stipula di protocolli di intesa con soggetti privilegiati, quali ad esempio le Città Medie (Comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti) e i Piani Sociali di Zona di cui alla Legge 328/2000.

3. Differenziazione dell'offerta attraverso la creazione di servizi integrativi e innovativi, anche a carattere sperimentale

Negli ultimi anni la questione della qualità dei servizi per l'infanzia è al centro del dibattito sulle politiche sociali ed educative, nell'ottica dell'analisi della rispondenza dei diversi servizi sociali ed educativi ai bisogni di sviluppo dei bambini e al bisogno di supporto dei genitori. La riflessione sui servizi per l'infanzia oltre ai servizi tradizionali, come l'asilo nido, va ampliata ai cosiddetti "servizi integrativi e sperimentali", indicati dalla normativa nazionale e locale come strumenti volti a differenziare l'offerta di servizi sociali ed educativi rivolta alle famiglie. Essi si contraddistinguono per la grande variabilità e flessibilità, sia del modello organizzativo, sia degli specifici obiettivi che ogni servizio vuol conseguire, presentando caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale.

Sotto questo punto di vista essi possono essere particolarmente adeguati a rispondere alle esigenze di conciliazione tra vita e lavoro, nonché adatti alle aree rurali e montane, che per la scarsa densità abitativa, rischiano di non essere serviti dai servizi tradizionali, a discapito delle popolazioni rimaste.

I servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia sono citati nell'art. 5 della legge 285/97, che li definisce come servizi non sostitutivi degli asili nido previsti dalla legge n. 1044 del 6 dicembre 1971.

L'attuale nomenclatore dei servizi sociali (DGR 1403/2007) definisce i servizi integrativi come *"...complementari ai nidi, dai quali si differenziano perché garantiscono una risposta flessibile e differenziata alle esigenze delle famiglie e dei bambini, con orari più ridotti rispetto ai servizi tradizionali. Essi sono caratterizzati dal coinvolgimento attivo dei genitori e a valorizzare l'esperienza ludica come strumento di crescita e conquista dell'autonomia dei bambini"*.

I servizi sperimentali, invece, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento regionale n. 6/2006, sono realizzati sulla base di un progetto sperimentale da parte del soggetto gestore, contenente le finalità, la rispondenza a specifici bisogni territoriali, il progetto educativo e assistenziale generale, le modalità organizzative di realizzazione delle attività, le caratteristiche strutturali dell'immobile destinato ed il piano di verifiche. Sui detti progetti il settore Assistenza sociale della regione Campania rilascia un parere obbligatorio e vincolante, ai fini dell'autorizzazione al funzionamento.

Con l'azione si intendono finanziare interventi volti a introdurre modalità gestionali integrative e sperimentali:

- a) creazione di servizi integrativi e sperimentali di cura dell'infanzia: spazi bambini, centri gioco, centri per la prima infanzia, centri per bambini e genitori o adulti accompagnatori, nonché ogni altra tipologia di servizio innovativo e sperimentale che assolva alla funzione di conciliazione vita/lavoro, progettati anche in continuità con le strutture degli asili nido e/o scuole materne;
- b) creazione di servizi "ponte" nei periodi di vacanze scolastiche: centri estivi, centri gioco, spazi laboratoriali, ludoteche, ecc.;
- c) attivazione di un adeguato programma di interventi nelle aree rurali e montane;

- d) attivazione di servizi di trasporto sociale per l'infanzia, per favorire la frequenza agli asili nido, ai servizi integrativi dei minori e alle attività socializzanti per l'infanzia del territorio.

Riguardo la modalità di erogazione delle risorse, è ipotizzabile tanto il sistema dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali, quanto la stipula di protocolli di intesa con soggetti privilegiati, quali ad esempio le Città Medie (Comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti) e i Piani Sociali di Zona di cui alla Legge 328/2000.

5. Risorse finanziarie

Per le finalità del Piano Straordinario per lo sviluppo dei servizi socioeducativi per la prima infanzia la legge finanziaria 2007 destina un Fondo complessivamente pari a 340 milioni di euro per il triennio 2007/2009, incrementato, in sede di Conferenza unificata del 14/02/08 di ulteriori € 106.462.000,00.

La quota di risorse nazionali destinate alla Regione Campania è di 76.3 MEU, cui si aggiunge un co-finanziamento proveniente dal riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, dal Fondo Aree Sottoutilizzate e dai Fondi Strutturali 2007-13.

Fonte	Totale Euro
Riparto Intesa 26/09/07 – Finanziaria 2007	58.141.640,00
Riparto Intesa 14/02/08 – Fondo Famiglia 2007	4.275.121,00
Riparto Intesa 14/02/08 – D.L. 2007	4.275.121,00
Riparto Intesa 14/02/08 – Finanziaria 2008	9.655.274,00
Co-finanziamento Regione Campania	88.848.180,00
Totale	165.195.336,00

La distribuzione delle risorse per il triennio è ripartita come segue:

Fonte	2007	2008	2009	Totale Euro
Risorse nazionali	0,00	23.940.675,00	52.406.481,00	76.347.156,00
Co-finanziamento regionale	0,00	0	88.848.180,00	88.848.180,00
Totale	0,00	23.940.675,00	141.254.661,00	165.195.336,00

Conformemente a quanto indicato nella Conferenza Unificata del 26 settembre 2007, le risorse saranno ripartite tra le singole azioni come di seguito.

ID	Descrizione azione	Costo previsto	% su Tot.
Azione 1	Accreditamento di servizi all'infanzia e acquisto posti/servizio	€ 52.000.000,00	31,48%
Azione 2	Contributi per la costruzione, la ristrutturazione, l'arredamento e la gestione di strutture per l'infanzia (asili nido comunali e micro-nidi aziendali)	€ 70.000.000,00	42,37%
Azione 3	Differenziazione dell'offerta attraverso la creazione di servizi integrativi e innovativi, anche a carattere sperimentale	€ 43.195.336,00	26,15%
Totale		€ 165.195.336,00	100%



Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità

**Linee di indirizzo per l'attivazione dei servizi per la prima infanzia (0-36 mesi)
nell'ottica della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro**

Premessa

I servizi educativi per la prima infanzia sono orientati a favorire adeguati percorsi educativi ai bambini ed alle bambine ed a migliorare la conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e cura del sé dei genitori.

Essi hanno subito una graduale evoluzione nel corso degli anni, a partire dal tradizionale nido d'infanzia per finire ad un'ampia gamma di servizi diversificata e disomogenea tra le diverse realtà locali e regionali.

In generale tutti questi servizi rispondono ad obiettivi e caratteristiche comuni:

1. offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità affettive e sociali;
2. consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare, attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure dotate di specifica competenza professionale, diverse da quelle parentali;
3. sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, in un quadro di pari opportunità tra i sessi.

La normazione dei nidi d'infanzia ha subito un'evoluzione sostanziale che può essere ricostruita ripercorrendo le tappe più significative della produzione legislativa in materia.

Il primo provvedimento legislativo degli asili nido risale al 1950 con la legge 860 che promuove il nido principalmente come istituto a tutela del lavoro femminile, favorendo la realizzazione di servizi aziendali e interaziendali. Dopo vent'anni, nel 1971, la legge 1044 ha riconosciuto l'asilo nido come servizio sociale di interesse pubblico, finalizzato a facilitare l'accesso delle donne al lavoro e a garantire, nello stesso tempo, l'armonico sviluppo del minore. La stessa legge ha assegnato alle regioni fondi speciali per la costruzione e la gestione, in un quinquennio, di almeno 3.800 asili nido comunali. Questo obiettivo dopo più di trent'anni non è ancora stato raggiunto.

L'ultimo provvedimento legislativo nazionale, la Legge 285 del 1997, sostiene l'evoluzione dei servizi educativi per la prima infanzia verso la flessibilità e l'apertura a una domanda più vasta e differenziata, finanziando progetti di servizi integrativi e sperimentali.

Nello scenario di servizi flessibili e continuamente aggiornabili, la Regione Campania istituisce le **“Linee di indirizzo per l'attivazione dei servizi per la prima infanzia (0-3 anni) nell'ottica di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro”** (di seguito “Linee di indirizzo”), con l'intendimento di avviare un processo di sistematizzazione, regolamentazione e qualificazione di tali servizi.

Articolo 1 – Obiettivi

Le linee di indirizzo hanno lo scopo di sistematizzare i servizi per l'infanzia diversamente caratterizzati sul territorio regionale, raggruppandoli per tipologie omogenee, al fine di:

- offrire un quadro preciso di riferimento alle famiglie per consentire loro di scegliere tra più opzioni possibili, in rapporto alle diverse esigenze di cura ed educazione dei figli, in una logica di qualità delle risposte;
- individuare un sistema di regole esplicite per tutti i soggetti pubblici e privati interessati a sviluppare e gestire servizi per la prima infanzia;
- concorrere all'innalzamento degli standard qualitativi di erogazione.

Articolo 2 – Tipologie di servizi e normativa di riferimento

Il presente documento definisce le seguenti tipologie di servizi, gestite sia da enti pubblici che da enti privati:

- asili nido comunali;
- asili nido e micro-nidi aziendali;
- servizi integrativi;
- sezioni primavera;
- servizi sperimentali;
- servizi ricreativi per la prima infanzia.

La loro individuazione tiene conto e amplia l'elenco riproposto nel nomenclatore regionale dei servizi sociali, allegato alle Linee Guida per i Piani Sociali di Zona VI Annualità della Regione Campania (DGR 1403/2007).

AREA INFANZIA E ADOLESCENZA	
	Tipologia: servizi semiresidenziali
B1	Nido di infanzia
B2	Servizi integrativi al nido
B3	Ludoteca
B16	Servizi temporanei e territoriali (attività ricreative, sociali, culturali)

Fonte: Nomenclatore DGR 1403/2007

I servizi potranno svilupparsi applicando la prospettiva interculturale, come previsto dal Manuale della L.285/97 - "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" - coinvolgendo direttamente le comunità straniere presenti sul territorio e prevedendo la presenza di specifiche figure di intermediazione linguistica e culturale.

La normativa nazionale sugli asili nido, Legge 1044/71, è declinata a livello regionale dalla L.R. 48/74 e dalla L.R. 30/84, che disciplinano l'istituzione di **asili nido e micro-nidi comunali**, dettandone sia il sistema di finanziamento ai Comuni, sia i requisiti strutturali e organizzativi.

Sul versante pubblico/privato, invece, per gli **asili nido e micro-nidi aziendali** si fa riferimento alle leggi finanziarie 2002 (art. 70 legge 448/2001) e 2003 (art. 91 legge 289/2002), le quali istituiscono un fondo per i datori di lavoro pubblici e privati che intendono aprire un asilo nido o micro-nido presso la propria sede.

La legge finanziaria 2002, in particolare, rimanda alla Conferenza Unificata del 15/04/03 la fissazione di standard minimi organizzativi per i micro-nidi nei luoghi di lavoro, requisiti recepiti successivamente con apposite delibere regionali, ultima fra tutte la DGR 2300 del 29/12/07.

I servizi **integrativi** e **sperimentali** per la prima infanzia sono, invece, citati nell'art. 5 della legge 285/97, che li definisce come servizi non sostitutivi degli asili nido, previsti dalla legge n. 1044 del 6 dicembre 1971.

In linea con l'esigenza di diversificare i servizi per la prima infanzia, sono state individuate competenze e contenuti curriculari delle nuove qualifiche del sociale, attraverso il Dossier sulle Professioni Sociali della Regione Campania (DGR 2843/2003).

Dal punto di vista dei requisiti dei servizi per la prima infanzia definiti a livello regionale, per gli asili nido comunali dettagliata disciplina si ritrova nella L.R. 48/74 e nella L.R. 30/84 e per i nidi e micro-nidi aziendali si fa riferimento alla citata DGR 2300 del 29/12/07, mentre si rileva un vuoto normativo per gli altri servizi integrativi, sperimentali e ricreativi.

Il Regolamento Regionale n. 6 del 18/12/06 - "Regolamento concernente i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili e minori" - agli articoli 4 e 5, disciplina i "servizi sperimentali" ed i "servizi temporanei", ovvero stabilisce l'iter di autorizzazione per quelle tipologie di progetti non espressamente normate dal Regolamento stesso, per le quali ciascun ente proponente presenta un progetto da sottoporre all'approvazione regionale. In tale quadro normativo, l'emanazione delle presenti linee di indirizzo appare quanto mai opportuna, anche al fine di fornire indicazioni in merito ai requisiti strutturali e organizzativi non ancora disciplinati.

Articolo 3 – Tipologie di servizi

Asili nido e micro-nidi comunali

Gli asili-nido sono servizi per minori da 0-36 mesi, che provvedono alla loro temporanea custodia, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso delle donne al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. Ogni asilo deve essere progettato per un numero di posti non inferiore a 30 e non superiore a 60.

I micro-nidi sono istituiti, come unità aggregata a scuole materne o ad altre idonee strutture già esistenti oppure come nuclei decentrati di altro asilo-nido, nelle località in cui il numero degli utenti potenziali sia inferiore a 30.

Il personale preposto a funzioni educative deve essere almeno in numero di un operatore ogni sei bambini di età inferiore ad un anno e almeno un operatore ogni dieci bambini di età superiore.

Gli asili nido prevedono l'erogazione di pasti e il riposo dei minori.

Asili nido e micro-nidi aziendali

Per asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro o aziendali si intendono le strutture attivate presso i luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze che destinino ai figli delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende coinvolte nella realizzazione, una quota di posti superiore al 50%.

Gli asili nido aziendali hanno le medesime caratteristiche degli asili nido comunali, mentre i micro-nidi aziendali ospitano minori da 3 a 36 mesi, da 6 a 29 posti.

Il personale preposto a funzioni educative deve essere almeno in numero di un operatore ogni sei bambini di età inferiore ad un anno e almeno di un operatore ogni dieci bambini di età superiore.

Asili nido e micro-nidi aziendali prevedono l'erogazione di pasti e il riposo.

Servizi integrativi

Il nomenclatore dei servizi sociali li definisce come "*...complementari ai nidi, dai quali si differenziano perché garantiscono una risposta flessibile e differenziata alle esigenze delle famiglie e dei bambini, con orari più ridotti rispetto ai servizi tradizionali. Essi sono caratterizzati dal coinvolgimento attivo dei genitori e dalla valorizzazione dell'esperienza ludica come strumento di crescita e conquista dell'autonomia dei bambini*".

Tutti i servizi integrativi possono essere realizzati da Comuni o altri soggetti pubblici, in forma singola o associata, ovvero da soggetti del privato sociale e dai datori di lavoro pubblici o privati, in forma singola o associata.

Rientrano in questa tipologia, conformemente agli articoli 3 e 5 della legge 285/1997:

- **Spazio bambini e bambine:** servizio con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini e bambine da 0 a 36 mesi, per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privo di servizi di mensa e di riposo pomeridiano. Il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve essere superiore a 8 bambini per ogni educatore, elevabile a 9 nel caso vengano accolti solo bambini tra i diciotto e i trentasei mesi e a 12 per la fascia di età tra i ventiquattro e i trentasei mesi; il servizio può accogliere un massimo di 50 bambini;
- **Centro per i bambini e le famiglie:** servizio con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da 0 a 36 mesi, che prevede la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità. Si prevede un rapporto di 1 operatore ogni 15 minori, fino ad un massimo di 30;
- **Servizio di pre e post-accoglienza:** servizio preposto all'accoglienza dei bambini e delle bambine di età compresa tra 0-36 mesi, attivato nelle fasce orarie pre e post- apertura dei nidi. Il servizio è erogato nelle medesime strutture che ospitano i nidi. Il personale preposto a funzioni educative, come per i nidi e micronidi, deve essere almeno in numero di un operatore ogni sei bambini di età inferiore ad un anno e almeno di un operatore ogni dieci bambini di età superiore.

Sezioni Primavera

Si tratta di un servizio socio-educativo integrativo a carattere sperimentale, rivolto ai bambini nella fascia d'età 24/36 mesi, aggregato alle scuole dell'infanzia statali o paritarie e agli asili nido comunali o gestite da privati in convenzione, come definito dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 comma 630 dell'art. 1 (legge finanziaria per il 2007), dalla C.M. n. 235 del 21/06/07 e dai seguenti Accordi: Accordo Quadro del 14 giugno 2007 definito in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni; Conferenza Unificata di Governo, Regioni ed Autonomie Locali del 20 marzo 2008; Accordo 2008 tra Ufficio Scolastico Regionale, la Regione Campania e l'Anci Campania.

Ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Quadro del 20 marzo 2008, l'intesa regionale prevede l'attivazione di un tavolo Tecnico interistituzionale con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di iniziative di supporto all'esperienza. Il Tavolo Regionale stabilisce sistematici momenti di confronto con le OO.SS, anche al fine di elaborare un piano di supporto e monitoraggio finalizzato al sostegno e alla qualificazione del servizio educativo. I progetti possono essere realizzati da soggetti gestori pubblici e privati, legittimati alla gestione dei servizi educativi 0-6 anni (amministrazioni comunali, scuole dell'infanzia paritarie, soggetti gestori di nidi convenzionati con amministrazioni comunali, istituzioni scolastiche statali), nel rispetto della normativa regionale e nazionale di riferimento.

Servizi sperimentali

Rientrano in questa tipologia tutti i servizi innovativi per l'infanzia, non riconducibili alle categorie sopraelencate ("nidi-micronidi", "servizi integrativi") che rispondono ad esigenze particolari delle famiglie e/o a particolari caratteristiche territoriali, demografiche e sociali dei comuni di riferimento e/o a difficoltà di soddisfare la domanda.

Tutti i servizi sperimentali possono essere realizzati da Comuni o da altri soggetti pubblici, in forma singola o associata, ovvero da soggetti del privato sociale e dai datori di lavoro pubblici o privati, in forma singola o associata.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento regionale n. 6/2006, tali servizi sono realizzati sulla base di un progetto sperimentale da parte del soggetto gestore, contenente le finalità, la rispondenza a specifici bisogni territoriali, il

progetto educativo/pedagogico e assistenziale generale, le modalità organizzative di realizzazione delle attività, le caratteristiche strutturali dell'immobile destinato ed il piano di verifiche.

Il progetto sperimentale del servizio è approvato dalla Regione Campania.

A titolo esemplificativo, si elencano alcune tipologie di servizi sperimentali.

- **Mamma accogliente:** il servizio è svolto, in modo stabile e continuativo, da una mamma, che accoglie presso la propria abitazione fino ad un massimo di tre minori di età 0-36 mesi, che concorda direttamente con le famiglie coinvolte le modalità di espletamento delle prestazioni.
- **Educatrice Familiare:** servizio svolto da un'educatrice presso il domicilio di famiglie con bambini di età 0-36 mesi, disponibili ad aggregarsi e a mettere a disposizione un ambiente domestico adeguato. Il servizio è rivolto ad un massimo di 3 minori.
- **Educatrice Domiciliare o Piccolo gruppo educativo:** è gestito da un'educatrice, che opera, insieme ad una figura di supporto, presso il proprio domicilio o presso locali in sua disponibilità o messi a disposizione dal comune o da altro soggetto, ove ospita un massimo di cinque minori di età 0-36 mesi.
- **Servizio Babysitting:** il servizio si rivolge ai bambini di età 0-36 mesi e prevede l'assistenza dei minori da parte di babysitter, individuate dal Comune e inserite in appositi elenchi. Il servizio può essere svolto sia presso il domicilio delle famiglie, che nei locali dei nidi o di altri servizi educativi e ricreativi messi a disposizione dal Comune.
- **BabyTrasporto Sociale:** il servizio coinvolge più bambini, di età compresa tra i 18 e i 36 mesi, che frequentano i servizi per la prima infanzia presenti sul territorio e prevede la presenza di una o più figure di accompagnamento. Si caratterizza anche come servizio aziendale per garantire il trasporto dei figli delle lavoratrici e dei lavoratori dal nido agli spazi aziendali dedicati.
- **Ufficio Genitore-Bambino:** si tratta di un'apposita stanza che i lavoratori e le lavoratrici possono utilizzare nei casi di emergenza e che oltre alle attrezzature d'ufficio per lavorare, dispone di un'area attrezzata con giochi per bambini.
- **Agrinido:** si tratta di un servizio rivolto ai bambini nella fascia d'età da 3 a 36 mesi attivato esclusivamente in appositi spazi collocati in contesti agricolo-rurali, quali per esempio, agriturismi, fattorie didattiche e sociali, aziende agricole, parchi naturali. L'Agrinido prevede lo svolgimento delle attività prevalentemente all'aperto, ha come base una cultura di attenzione alla qualità della vita ed alla sostenibilità ambientale e deve essere integrato da un servizio di trasporto progettato in base alle esigenze del territorio. Si prevede 1 operatrice ogni 4 bambini, fino ad un massimo di 12.

Servizi ricreativi per la prima infanzia

Rientrano in questa tipologia i servizi che offrono ai bambini, di età compresa tra 6 e 36 mesi, occasioni di gioco e di socializzazione, guidate da personale adulto, con funzioni di animazione ed accompagnamento.

Si tratta di un luogo di aggregazione di bambini e ragazzi, che promuove e valorizza la funzione educativa del gioco, per uno sviluppo armonico e completo della loro personalità.

Tali servizi sono destinati ai minori da 6 a 36 mesi. Si prevede un rapporto di 1 operatore ogni 5 minori, per la fascia di età 6-18 mesi ed 1 operatore ogni 8 minori per la fascia di età superiore.

A titolo esemplificativo si tratta dei servizi:

1. **Ludoteca per la prima infanzia:** Si possono distinguere tre tipologie di ludoteca, differenziate per collocazione, utenza e obiettivi: a) la ludoteca come servizio di base (ad es. centro giochi, ludoteca semplice, ludoteca con laboratori); b) la ludoteca annessa ad altro servizio (ad es. inserita nella biblioteca, in un centro di aggregazione, in una scuola elementare o media; in un ospedale, presso i centri commerciali o in occasione di convegni e manifestazioni, etc.); c) ludoteca itinerante/ludobus.
2. **Servizi temporanei e territoriali:** servizi realizzati sulla base di specifiche progettualità, che si caratterizzano per la provvisorietà e periodicità delle esigenze e per la temporaneità degli interventi programmati in un ambito territoriale definito (es. animazione svolta presso località turistiche e/o nei periodi di vacanze). Il servizio può essere organizzato in spazi chiusi o all'aperto.

Articolo 4 – Requisiti dei servizi

I servizi disciplinati dalle presenti linee di indirizzo devono possedere requisiti di carattere strutturale e organizzativo.

I requisiti strutturali sono relativi alle caratteristiche fisiche della struttura ospitante, mentre quelli organizzativi sono relativi alla funzionalità dei servizi stessi.

Tutti i requisiti per i servizi di cui all'articolo 4 sono contenuti nell'**Allegato 1**.

I requisiti strutturali e organizzativi dei servizi sperimentali sono contenuti nel progetto che il soggetto gestore presenta al Comune, al fine di ottenere l'autorizzazione al funzionamento. Sulla congruenza dei detti requisiti, oltre che del progetto in generale, il settore Assistenza sociale della regione Campania rilascia un parere obbligatorio e vincolante, così come prescritto dall'art. 4 del Regolamento regionale n. 6/2006.

In ogni caso i progetti dovranno prevedere dei requisiti minimi, sia strutturali che organizzativi, elencati nell'**Allegato 1**.

Articolo 5 – Accesso ai servizi per la prima infanzia

I servizi per la prima infanzia sono destinati ai bambini da 0 a 3 anni.

Essi favoriscono l'inclusione dei minori, valorizzando le diversità basate sulla religione, l'etnia o la condizione sociale; favoriscono, altresì, l'integrazione sociale dei minori diversamente abili.

A tal fine i soggetti gestori, anche in raccordo con i servizi sociali e sanitari territoriali, provvedono a rimuovere ogni ostacolo alla fruizione dei servizi da parte dei minori in condizione di svantaggio, prevedendo, ad esempio, la presenza di personale di supporto ai disabili e di mediatori culturali.

Ciascun soggetto gestore prevede forme di compartecipazione degli utenti ai costi di gestione, differenziate in base alla capacità contributiva del nucleo familiare. Il sistema tariffario, pertanto, deve permettere alla famiglia di continuare a mantenere condizioni di vita adeguate, consentendo al contempo, attraverso una contribuzione fondata sull'effettiva capacità economica posseduta, l'accesso ai servizi per l'infanzia, senza sbarramento dovuto al reddito.

I servizi sono erogati gratuitamente alle persone prive di risorse economiche, mentre gli altri utenti sono tenuti a concorrere in rapporto alla situazione economica determinata con riferimento alla certificazione ISEE.

Articolo 6 – Autorizzazione al funzionamento

L'autorizzazione al funzionamento dei servizi integrativi e sperimentali è rilasciata dal Comune ove essi hanno sede, secondo la procedura descritta nel Regolamento regionale n. 6 del 18/12/2006.

Per l'avvio dei servizi ricreativi occorre soltanto presentare al Comune sede del servizio la denuncia di inizio attività, contenente anche le modalità di svolgimento dell'attività e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti relativi alla sicurezza ed alla salute previsti dalla normativa vigente.

Sono autorizzati i servizi che posseggono tutti i requisiti previsti dalle presenti linee di indirizzo.

Articolo 7 – Anagrafe comunale dei servizi per l'infanzia

Ciascun Comune compila l'anagrafe dei servizi per l'infanzia, pubblici e privati, autorizzati al funzionamento sul suo territorio.

Gli elenchi sono trasmessi all'Anagrafe regionale di cui all'articolo 6 del Regolamento regionale n. 6 del 18/12/2006.

REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (Allegato 1)

Tipologia	Requisiti strutturali	Requisiti organizzativi		
Asili nido comunali <u>0-36 mesi</u>	<p>Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 48/74 la struttura ospitante l'asilo-nido deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. essere situata in zona salubre ed inserita nel contesto sociale ed urbanistico; 2. localizzata con altre strutture educative (scuola materna, elementare, media), in un contesto sociale ampio ed in condizioni igienico - sanitarie di assoluta garanzia quali: distanza di sicurezza da sorgenti di inquinamento e di rumore, al riparo da scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da industrie rumorose e da cui provengano esalazioni nocive, al riparo dai venti; 3. sviluppata su livello orizzontale, senza barriere architettoniche e con individuazioni di percorsi continui e introspezioni visive all'interno, delle quali si realizzano prospettive diverse, atte a stimolare l'inventiva e la capacità organizzativa dei minori; 4. dotata di uno spazio esterno attrezzato a verde; 5. disporre di una sala di visita medica, una sala di isolamento, adeguati servizi igienici e distinti ambienti per tipologia di bambini, per la refezione, il gioco ed il riposo; 6. prevedere uno spazio interno destinato ai bambini, di superficie utile netta non inferiore a mq. 9 per minore, nonché uno spazio complessivo, tra spazio interno ed esterno, di superficie non inferiore a mq. 40 per minore. 	<p>Ai sensi degli artt. da 12 a 22 della L.R. n. 48/74, ciascun asilo nido o micro-nido deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. essere gestito da un Comitato nominato dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consorziale, di durata triennale; 2. avere un bilancio di gestione, approvato dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consorziale, su proposta del Comitato di gestione; 3. avere un indirizzo pedagogico, assistenziale ed organizzativo, elaborato dal Comitato di gestione; 4. istituire presso di sé l'Assemblea delle famiglie e degli operatori dell'asilo, con poteri consultivi sul bilancio e sull'indirizzo assistenziale ed organizzativo; 5. prevedere il seguente personale: a) personale preposto a funzioni educative; b) personale addetto ai servizi. Il personale preposto a funzioni educative deve essere almeno in numero di un operatore ogni sei bambini di età inferiore ad un anno e almeno di un operatore ogni dieci bambini di età superiore. Il personale deve essere in possesso del diploma di insegnamento nelle scuole materne, o di vigilatrici d'infanzia, o di assistenza sociale, o di puericultrice o di assistente all'infanzia. 6. prevedere un coordinatore del servizio tra il personale preposto a funzioni educative. 		
Micro-nidi comunali <u>0-36 mesi</u>				
Asili nido aziendali <u>3-36 mesi</u>				
Micro-nidi aziendali <u>3-36 mesi</u>	<p>Come da DGR 2300/07, i micro-nidi aziendali devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. essere ubicati in una struttura interna al luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, al fine di garantire, secondo la normativa vigente, l'accessibilità e la agevole utilizzazione delle strutture da parte dei genitori lavoratori; 2. disporre di una sala di visita medica, una sala di isolamento, adeguati servizi igienici e distinti ambienti per tipologia di bambini, per la refezione, il gioco ed il riposo; 3. prevedere uno spazio interno destinato ai bambini, di superficie utile netta non inferiore a mq. 9 per minore, nonché uno spazio complessivo, tra spazio interno ed esterno, di superficie non inferiore a mq. 40 per minore. 	<p>Come da DGR 2300/07, i micro-nidi aziendali devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. impiegare figure educative in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per gli educatori degli asili-nido; 2. prevedere la funzione di coordinamento pedagogico svolta da personale in possesso del diploma di laurea specifica ad indirizzo sociopedagogico o socio-psicologico; 3. impiegare personale ausiliario in possesso di licenza della scuola dell'obbligo e personale addetto alla cucina in possesso di attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste; 4. il personale preposto a funzioni educative deve essere almeno in numero di un operatore ogni sei bambini di età inferiore ad un anno e almeno di 		

		un operatore ogni dieci bambini di età superiore;
Spazio bambini <u>0-36 mesi</u>	<p>Oltre ai requisiti minimi di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 6 del 18/12/2006, si richiedono gli ulteriori requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una superficie di almeno 6 mq. per posto minore nel caso di soli spazi interni, e di 8 mq. per posto minore, nel caso in cui la struttura disponga di eventuali spazi esterni; 2. gli spazi devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età. 3. gli spazi essenziali sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> o un vano di ingresso; o unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo omogeneo di bambini; o spazi comuni; o spazi a disposizione degli adulti, eventualmente da utilizzare per la preparazione della merenda e per il riposo dei bambini; o servizi igienici distinti per il personale, per gli adulti esterni e per i bambini; o uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia; 4. per i servizi igienici dedicati ai bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia e tali da facilitare le operazioni del personale; 5. gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, in rapporto all'età, al tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura e prevedere uno spazio fisso per l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative; 6. uno spazio delimitato, per consentire la preparazione della merenda, anche non a tutta altezza, tale comunque da impedire l'accesso ai bambini. 7. prevedere uno spazio idoneo al riposo per i bambini che ne manifestino la necessità. 	<p>Oltre ai requisiti minimi di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento Regionale n. 6 del 18/12/2006, si richiedono gli ulteriori requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la struttura prevede un tempo di frequenza di massimo 5 ore di mattina oppure di pomeriggio e non offre il servizio di mensa e di riposo pomeridiano; 2. in considerazione dell'età degli utenti accolti (compresa tra i dodici e i trentasei mesi) il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve essere superiore a 8 bambini per ogni educatore, elevabile a 9 nel caso vengano accolti solo bambini tra i diciotto e i trentasei mesi e a 12 per la fascia di età tra i ventiquattro e i trentasei mesi; il servizio può accogliere un massimo di 50 bambini; 3. la redazione di un Regolamento o di una Carta del servizio, da diffondere all'utenza; 4. l'utilizzo delle seguenti figure professionali: Operatore infanzia, Animatore sociale Educatore professionale, Laureato in Scienze dell'educazione e della formazione (ex Pedagogista), Mediatore culturale in caso di minori stranieri, Coordinatore da individuare preferibilmente tra figure laureate con esperienza (Scienze dell'educazione e della formazione, Pedagogia, etc.).
Centro per i bambini e le famiglie	<p>Oltre ai requisiti minimi di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 6 del 18/12/2006, si richiedono gli ulteriori requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. è richiesta una superficie di almeno 6 mq. per posto minore nel caso di soli 	<p>Oltre ai requisiti minimi di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento Regionale n. 6 del 18/12/2006, si richiedono gli ulteriori requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve, di norma, essere

<p><u>18-36 mesi</u></p>	<p>spazi interni e di 8 mq. per posto minore nel caso in cui la struttura disponga di eventuali spazi esterni;</p> <p>2. gli spazi essenziali sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> o un vano di ingresso; o zone comuni per le attività rivolte congiuntamente ai bambini e agli adulti; o una zona distinta, di uso esclusivo degli adulti o dei bambini; o servizi igienici distinti per il personale, per gli adulti esterni e per i bambini; o uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia. <p>3. per i servizi igienici dedicati ai bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia e tali da facilitare le operazioni del personale.</p>	<p>superiore a quindici bambini per ogni educatore, fino ad un massimo di 30 bambini;</p> <p>2. ciascun centro deve avere una ricettività che consenta la piena partecipazione alle attività di gioco, incontro e comunicazione specificamente organizzate per i bambini e per gli adulti, prevedendo momenti di attività anche separati per bambini e genitori;</p> <p>3. ciascun centro deve disporre di un Regolamento o di una Carta del servizio, da diffondere all'utenza;</p> <p>4. l'utilizzo delle seguenti figure professionali: Operatore infanzia, Educatore professionale, Laureato in Scienze dell'educazione e della formazione (ex Pedagogista), coordinatore da individuare preferibilmente tra figure laureate con esperienza (Scienze dell'educazione e della formazione, Pedagogia, etc.), mediatore culturale se presenti famiglie o minori stranieri.</p>
<p>Servizio di pre e post-accoglienza <u>0-36 mesi</u></p>	<p>Oltre ai requisiti strutturali previsti dall'art. 10 della L.R. n. 48/74, la struttura ospitante deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. predisposizione dell'aula accoglienza con spazi attrezzati per giochi da tavolo, angolo lettura, spazio creativo; 2. "Spazio laboratori tematici" attivati in maniera flessibile con calendari settimanali. 	<p>Oltre ai requisiti minimi di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento Regionale n. 6 del 18/12/2006, si richiedono gli ulteriori requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. continuità e collegamento con le attività scolastiche; 2. predisposizione di attività di laboratorio e sportive in spazi e segmenti orari che possano permettere la partecipazione del maggior numero dei minori iscritti; 3. attenzione e approntamento di sistemi comunicativi con le famiglie in merito alle attività svolte e all'eventuale raccordo con la scuola; 4. tematizzazione delle attività e divisione in cicli temporali delle azioni operative; 5. il personale preposto a funzioni educative, come per i nidi e micronidi, deve essere almeno in numero di un operatore ogni sei bambini di età inferiore ad un anno e almeno di un operatore ogni dieci bambini di età superiore; 6. l'utilizzo delle seguenti figure professionali: Operatore infanzia, Educatore professionale, Laureato in Scienze dell'educazione e della formazione (ex Pedagogista), coordinatore da individuare preferibilmente tra figure laureate con esperienza (Scienze dell'educazione e della formazione, Pedagogia, etc.), mediatore culturale se presenti famiglie o minori stranieri; 7. la redazione di un Regolamento o di una Carta del servizio, da

		diffondere all'utenza.
Sezioni primavera 24 - 36 mesi	<p>Ai sensi del D.M. n. 37/2008 il servizio deve prevedere i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare, accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.; 2. allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento; 3. la richiesta, da parte dei soggetti gestori destinatari di finanziamento statale, al Comune competente dell'autorizzazione al funzionamento, qualora previsto dalle norme regionali e/o dai regolamenti comunali vigenti in materia 	<p>Ai sensi del D.M. n. 37/2008 il servizio deve prevedere i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge; 2. integrazione sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia, nido) sulla base di specifici progetti; 3. accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre; l'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo <i>modalità e tempi definiti localmente</i>; 4. dimensione contenuta del numero dei bambini per sezione che non superi le 20 unità, in base al modello educativo ed organizzativo adottato; 5. rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini orientativamente non superiore a 1:10, definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo; 6. orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere; 7. impiego di personale, in regola con le norme contrattuali vigenti, professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione; 8. predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali; 9. in realtà particolari (es. piccoli comuni), laddove non è possibile strutturare una iniziativa con le sopraccitate caratteristiche, la possibilità di proporre soluzioni più flessibili, che dovranno essere descritte in modo puntuale nei progetti proposti; 10. la contribuzione da parte delle famiglie ai costi per il funzionamento della nuova offerta educativa.
Mamma accogliente	<p>Ai sensi dell'art.7 del Regolamento 6/2006, nel caso di servizi che ospitano al massimo otto persone e che sono ubicati in civili abitazioni, è previsto l'esonero dall'analisi dei</p>	<p>Dovranno essere garantiti i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'obbligo da parte del Comune di garantire la supervisione delle

<u>0-36 mesi</u>	<p>rischi e controllo dei punti critici -HCCP-, fermo restando il possesso dei requisiti atti a garantire le condizioni di igienicità e di sicurezza per i lavoratori e per gli ospiti; ai fini dell'adozione delle misure per la difesa dagli incendi ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono da considerarsi di norma a basso rischio ai sensi del decreto ministeriale del 10 marzo 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998.</p> <p>Lo spazio deve comunque garantire il possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ambiente accogliente attrezzato per il gioco e la vita di relazione della prima infanzia; 2. attestazione dell'adeguatezza degli spazi a disposizione da parte del Comune in materia di sicurezza, salubrità e igiene. 	<p>sperimentazioni, istituendo gruppi di coordinamento pedagogico che coinvolga anche le famiglie dei minori;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. aver seguito, da parte della mamma, un percorso formativo specifico di tipo pedagogico o socio-educativo o aver realizzato un'esperienza lavorativa pregressa o tirocinio presso servizi educativi; 3. il rispetto di un rapporto numerico tra personale educatore e bambini di 1 a 3; 4. l'indicazione di una figura di sostituzione, reperibile in caso di necessità; 5. il costante processo di formazione e aggiornamento professionale del personale coinvolto da parte dei soggetti gestori.
Educatrice Familiare <u>0-36 mesi</u>	<p>Ai sensi dell'art.7 del Regolamento 6/2006, nel caso di servizi che ospitano al massimo otto persone e che sono ubicati in civili abitazioni, è previsto l'esonero dall'analisi dei rischi e controllo dei punti critici -HCCP-, fermo restando il possesso dei requisiti atti a garantire le condizioni di igienicità e di sicurezza per i lavoratori e per gli ospiti; ai fini dell'adozione delle misure per la difesa dagli incendi ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono da considerarsi di norma a basso rischio ai sensi del decreto ministeriale del 10 marzo 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998.</p> <p>Lo spazio deve comunque garantire il possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ambiente accogliente attrezzato per il gioco e la vita di relazione della prima infanzia; 2. attestazione dell'adeguatezza degli spazi a disposizione da parte del Comune in materia di sicurezza, salubrità e igiene. 	<p>Dovranno essere garantiti i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'obbligo da parte del Comune di garantire la supervisione delle sperimentazioni, istituendo gruppi di coordinamento pedagogico che coinvolga anche le famiglie dei minori; 2. il possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente e un'esperienza lavorativa pregressa o tirocinio presso servizi educativi, oppure aver seguito un percorso formativo specifico; 3. il rispetto di un rapporto numerico tra personale educatore e bambini di 1 a 3; 4. l'indicazione di una figura di sostituzione, reperibile in caso di necessità; 5. il costante processo di formazione e aggiornamento professionale del personale coinvolto da parte dei soggetti gestori; 6. l'elaborazione di un Regolamento o di una Carta del servizio, da diffondere all'utenza.
Educatrice Domiciliare Piccolo Gruppo Educativo <u>0-36 mesi</u>	<p>Ai sensi dell'art.7 del Regolamento 6/2006, nel caso di servizi che ospitano al massimo otto persone e che sono ubicati in civili abitazioni, è previsto l'esonero dall'analisi dei rischi e controllo dei punti critici -HCCP-, fermo restando il possesso dei requisiti atti a garantire le condizioni di igienicità e di sicurezza per i lavoratori e per gli ospiti; ai fini dell'adozione delle misure per la difesa dagli incendi ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono da considerarsi di norma a basso rischio ai sensi del decreto ministeriale del 10 marzo 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998.</p>	<p>Dovranno essere garantiti i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'obbligo da parte del Comune di garantire la supervisione delle sperimentazioni, istituendo gruppi di coordinamento pedagogico che coinvolga anche le famiglie dei minori; 2. il rispetto di un rapporto numerico tra personale educatore e bambini di 1 a 5; 3. il possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente e un'esperienza lavorativa pregressa o tirocinio presso servizi educativi,

	<p>Lo spazio deve comunque garantire il possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> una superficie di almeno 6 mq. per posto minore nel caso di soli spazi interni e di 8 mq. per posto minore nel caso in cui la struttura disponga di eventuali spazi esterni; il rispetto dei requisiti relativi alla sicurezza, salubrità e all'igiene previsti dalla normativa vigente; locali e spazi organizzati in modo da garantire l'accoglienza, il gioco, la somministrazione pasti, il riposo e l'igiene personale, <p>Nel caso della somministrazione dei pasti:</p> <ol style="list-style-type: none"> la dieta deve essere concordata con l'ASL competente; per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti all'interno è indispensabile la presenza di una cucina, dimensionata e attrezzata secondo le esigenze; nel caso di pasti trasportati l'ammissibilità è subordinata all'esito favorevole dell'analisi dei rischi e della valutazione delle procedure di prevenzione e controllo attuate dal produttore alimentare per garantire la sicurezza e l'igiene degli alimenti come richiesto dal D.L.g.s. 155/97 e s.m.i. . 	<p>oppure aver seguito un percorso formativo specifico;</p> <ol style="list-style-type: none"> la compresenza di una figura di supporto; l'indicazione di una figura di sostituzione, reperibile in caso di necessità; il costante processo di formazione e aggiornamento professionale del personale coinvolto da parte dei soggetti gestori; l'elaborazione di un Regolamento o di una Carta del servizio, da diffondere all'utenza.
Servizio Babysitting <u>0-36 mesi</u>	<p>Per le specifiche caratteristiche del servizio non sono richiesti particolari requisiti, nel caso l'attività si svolga presso i domicili delle famiglie. Nel caso di servizio svolto presso i locali destinati ai nidi, ai micronidi o ad altri servizi educativi e ricreativi, si fa riferimento ai requisiti indicati.</p>	<p>L'attivazione del servizio prevede le seguenti modalità organizzative;</p> <ol style="list-style-type: none"> il possesso, da parte del personale impiegato, del titolo di studio previsto dalla normativa vigente e un'esperienza lavorativa pregressa o tirocinio, presso servizi educativi; la predisposizione, da parte del Comune, di appositi elenchi delle babysitter; l'elaborazione di un Regolamento o di una Carta del servizio, da diffondere all'utenza.
Baby Trasporto Sociale <u>18-36 mesi</u>	<p>Il possesso dei requisiti previsti dal D.M. del 31/01/97 e s.m.i. e dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n° 23 dell'11/03/97. In particolare i bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi possono essere trasportati solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta ed in presenza di almeno un accompagnatore (art 2 , comma 3 del citato D.M. del 31/01/97).</p>	<p>Dovranno essere garantiti i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> la presenza di un accompagnatrice ogni 5 bambini; la redazione di un Regolamento Comunale relativo al servizio di trasporto per la prima infanzia; l'elaborazione di un Regolamento o di una Carta del servizio, da diffondere all'utenza.
Ufficio Genitore-	<ol style="list-style-type: none"> il rispetto dei requisiti relativi alla sicurezza, alla salubrità ed all'igiene previsti dalla normativa vigente; 	<p>Il servizio deve prevedere la presenza costante della figura genitoriale.</p>

Bambino <u>3-36 mesi</u>	2. arredi e materiali di gioco idonei all'età dei bambini.	
Agrinido <u>3-36 mesi</u>	Fermo restanti gli esoneri, di cui all'art. 7 del Regolamento 6/2006, lo spazio dovrà garantire i seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> 1. garantire una superficie interna di almeno 6 mq. per posto minore; 2. la presenza di ampi spazi aperti attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e laboratoriali; 3. il rispetto dei requisiti relativi alla sicurezza, salubrità e all'igiene previsti dalla normativa vigente; 4. locali e spazi organizzati in modo da garantire l'accoglienza, il gioco, la somministrazione pasti, il riposo e l'igiene personale; 5. nel caso della somministrazione dei pasti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la dieta deve essere concordata con l'ASL competente; ▪ per i servizi che scelgono di somministrare i pasti prodotti all'interno è indispensabile la presenza di una cucina, dimensionata e attrezzata secondo le esigenze; ▪ nel caso di pasti trasportati l'ammissibilità è subordinata all'esito favorevole dell'analisi dei rischi e della valutazione delle procedure di prevenzione e controllo attuate dal produttore alimentare per garantire la sicurezza e l'igiene degli alimenti come richiesto dal D.L.g.s. 155/97 e s.m.i. 	Dovranno essere garantiti i seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> 1. l'obbligo da parte del Comune di garantire la supervisione delle sperimentazioni, istituendo gruppi di coordinamento pedagogico che coinvolga anche le famiglie dei minori; 2. il rispetto di un rapporto numerico tra personale educatore e bambini di 1 a 4, fino ad un massimo di 12 bambini; 3. il possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente e un'esperienza lavorativa pregressa o tirocinio svolta presso servizi educativi; 4. la copresenza di una figura di supporto; 5. l'indicazione di una figura di sostituzione, reperibile in caso di necessità; 6. il costante processo di formazione e aggiornamento professionale del personale coinvolto da parte dei soggetti gestori; 7. l'elaborazione di un Regolamento o di una Carta del servizio, da diffondere all'utenza.
Ludoteche per la prima infanzia <u>6-36 mesi</u>	Il servizio di ludoteca, qualora organizzato in struttura stabile, deve prevedere una superficie di almeno 5 mq. per posto minore. Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, in rapporto all'età, sulla base di un progetto educativo-ricreativo. Lo spazio dovrà garantire i seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> 1. un vano di ingresso; 2. almeno una zona comune per le attività di gruppo e più zone distinte per singole attività laboratoriali; 3. servizi igienici distinti per il personale, per gli adulti esterni e per i bambini; 4. uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia; 5. per i servizi igienici dedicati ai bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia e tali da facilitare le operazioni del personale. 	I requisiti organizzativi per tutti i servizi ricreativi sono i seguenti: <ol style="list-style-type: none"> 1. il rapporto tra operatori e minori pari a 1 a 5 per la fascia di età 6-18 mesi; e a 1 a 8 per la fascia di età superiore; 2. presenza di un Regolamento o di una Carta del servizio, da diffondere all'utenza; 3. l'utilizzo delle seguenti figure professionali: Operatore infanzia; Animatore sociale Educatore professionale; Laureato in Scienze dell'educazione e della formazione (ex Pedagogista); Mediatore culturale in caso di minori stranieri; Coordinatore da individuare preferibilmente tra figure laureate con esperienza (Scienze dell'educazione e della formazione, Pedagogia, etc.).

Servizi temporanei e territoriali <u>6-36 mesi</u>	Trattandosi di servizi che non prevedono alcuna continuità nell'accoglienza dei bambini, non vengono richiesti particolari requisiti, se non quelli elencati: <ol style="list-style-type: none"> 1. locali o spazi attrezzati per consentire attività di gioco guidate da personale adulto; 2. carattere di estemporaneità ed occasionalità; 3. obbligo di garantire sicurezza, igiene e salute dei bambini; 4. spazi, arredi e giochi rispondenti ad esigenze di sicurezza nell'impiego, benessere respiratorio e olfattivo, sicurezza in caso di incendio; 5. divieto di erogazione del servizio di mensa. 	
--	---	--